

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23 marzo 2000, affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 interi e consecutivi dal 4 aprile 2000, controllata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 5 aprile 2000 con prot. N. 2828, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, comma quinto della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ripubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 interi e consecutivi dal 12 aprile 2000; inviato alla Regione Emilia Romagna in data 12 maggio 2000.

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 100 del 20.07.2000

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 27.01.2005

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 17.02.2005

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Sanzioni*

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL' AMBIENTE URBANO

CAPO I - Comportamenti ed attività vietate

Art. 3 - *Comportamenti vietati*

CAPO II - Decoro e sicurezza dell'ambiente urbano

Art. 4 - *Esposizione oggetti e panni*

Art. 5 - *Lancio o caduta di oggetti*

Art. 6 - *Disegni e scritte*

Art. 7 - *Esalazioni moleste*

Art. 8 - *Fuoco su suolo pubblico*

Art. 9 - *Deposito materiali facilmente infiammabili*

Art. 10 - *Alimentazione colombi*

Art. 11 - *Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve*

Art. 12 - *Rigetto di spazzature e materiali su suolo pubblico*

Art. 13 - *Spandimento di materiali durante il trasporto*

Art. 14 - *Lavaggio mostre e vetrine*

Art. 15 - *Verniciature*

Art. 16 - *Polvere*

Art. 17 - *Innaffiamento strade*

Art. 18 - *Distribuzione di oggetti. Volantinaggio*

CAPO III - Immobili ed aree scoperte

Art. 19 - *Edifici disabitati e/o abbandonati*

Art. 20 - *Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo*

Art. 21 - *Pulizia dei cortili*

Art. 22 - *Spurgo pozzi neri*

CAPO IV - Aree private non soggette ad uso pubblico

Art. 23 - *Aree private*

CAPO V - Verde Pubblico

Art. 24 - *Parchi, giardini pubblici ed aiuole*

Art. 24bis - *Amministratori di condominio*

TITOLO III - USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 25 - *Suolo pubblico*

Art. 26 - *Pareri connessi al rilascio autorizzazione*

Art. 27 - *Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili*

Art. 28 - *Collocamento di monumenti, targhe, lapidi*

Art. 29 - *Mestieri girovaghi*

Art. 30 - *Mendicità*

Art. 31 - *Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico*

Art. 32 - *Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico*

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 - *Pubbliche manifestazioni (abrogato)*

Art. 34 - *Esercizi pubblici. Vigilanza sugli avventori (abrogato)*

Art. 34bis - *Esercizi pubblici. Pulizia dei luoghi*

Art. 34ter - *Divieto di vendita di bevande alcoliche in bottiglie di vetro*

Art. 35 - *Emissioni sonore nei locali pubblici (abrogato)*

Art. 36 - *Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunione (abrogato)*

Art. 37 - *Mestieri rumorosi e cantieri edili (abrogato)*

Art. 38 - *Suono delle campane (abrogato)*

Art. 39 - *Impianti di macchine che producono rumori e scosse ai fabbricati (abrogato)*

Art. 40 - *Pubblicità fonica (abrogato)*

Art. 41 - *Botti e petardi*

TITOLO V - TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 42 - *Omaggi, offerte ed esposizione di animali vivi*

Art. 43 - *Accompagnamento, conduzione e tenuta degli animali*

Art. 44 - *Deiezioni animali*

Art. 45 - *Custodia animali*

Art. 46 - *Animali feroci e pericolosi*

Art. 47 - *Bestiame, animali da cortile*

Art. 48 - *Animali negli esercizi commerciali*

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO

Art. 49 - *Esposizione Menù e prezzi*

Art. 50 - *Commercio e offerte di servizi all'interno di edifici e luoghi pubblici*

Art. 51 - *Commercio all'ingrosso. Apposizione cartello indicativo*

Art. 52 - *Bagni negli esercizi pubblici*

Art. 53 - *Esposizione materiale funerario*

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - *Norme transitorie e finali*

Art. 55 - *Abrogazioni*

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA COMUNE DI RIMINI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità locale in riferimento alla serena convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni e alla tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 e dell'articolo 159, del Decreto Legislativo n. 112, del 31 marzo 1998, il Regolamento concerne inoltre le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e a cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, dell'ente locale, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
3. Il Regolamento di Polizia Urbana recepisce la disciplina prevista dalla Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".
4. Il Regolamento di Polizia Urbana relativamente alle materie già disciplinate ovvero che saranno disciplinate con regolamentazioni specifiche si pone quale elemento integratore con le finalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Quando, nel testo dei seguenti articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna indicazione, deve intendersi Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Sanzioni

Le violazioni di disposizioni del Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente, ovvero secondo quanto disposto dalle leggi dello Stato e/o della Regione Emilia Romagna.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art.3

Comportamenti vietati

1. È vietato:
 - a) compiere presso fontane pubbliche o su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, operazioni di pulizia e/o lavaggio di qualunque cosa (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
 - b) immergersi nelle fontane pubbliche (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
 - c) ottenere il deflusso continuato dell'acqua di fontane pubbliche mantenendo aperte le valvole con chiodi od altro congegno (da Euro 50,00 a Euro 300,00);

- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi (da Euro 50,00 a Euro 300,00);
- e) sdraiarsi, dormire su strade, piazze, marciapiedi e sedersi sui gradini degli Uffici pubblici, qualora arrechi ostacolo al pubblico passaggio, sdraiarsi ovvero dormire sulle panchine pubbliche (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
- f) introdursi, anche momentaneamente, negli edifici pubblici, per mangiare, bere, giocare, dormire (da Euro 50,00 a Euro 300,00);
- g) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private di pubblico passaggio ovvero veicoli in sosta su aree pubbliche o private di pubblico passaggio (da Euro 50,00 a Euro 300,00);
- h) praticare giochi sulle strade, piazze, sui marciapiedi pubblici, portici, fornici; è inoltre vietato utilizzare tavole (skate-board) in qualunque luogo pubblico (da Euro 50,00 a Euro 300,00);
- i) organizzare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il gioco di abilità cosiddetto delle "tre campanelle" o delle "tre carte o simili (da Euro 500,00 a Euro 3000,00);
- l) partecipare al gioco di abilità cosiddetto delle "tre carte", "tre campanelle" o simili, di cui al precedente punto "i" (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
- m) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
- n) assumere bevande con contenuto alcolico superiore a ventuno gradi alcolici effettuata in luogo pubblico, il divieto non si applica in caso di assunzione di cui sopra, effettuata nell'area ove si svolge l'attività di somministrazione condotta da parte di pubblici esercizi (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

CAPO II

Decoro e sicurezza dell'ambiente urbano

Art.4

Esposizione oggetti e panni

1. È vietato esporre qualunque oggetto da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti, ovvero offese alla decenza (da Euro 50,00 a Euro 300,00).
2. Le cassette, i vasi da fiori ed altri oggetti mobili sui terrazzi, balconi, tetti e sulle finestre sprovviste di riparo verso le piazze o vie, le aree aperte al pubblico e/o di uso comune, dovranno essere convenientemente assicurati in modo che non possano cadere (da Euro 50,00 a Euro 300,00).
3. L'innaffiamento dei fiori delle cassette o dei vasi deve essere fatto in modo da evitare stillicidio lungo le facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate (da Euro 25,00 a Euro 150,00).
4. È vietato esporre ferri, oggetti pericolosi di qualsiasi forma, natura e destinazione, quando possano arrecare pregiudizio o danno ai passanti ed in qualunque modo costituire un pubblico pericolo (da Euro 50,00 a Euro 300,00).
5. Lo stendimento dei panni di bucato deve essere effettuato in modo tale che non sia prospiciente a strade o piazze pubbliche (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 5

Lancio o caduta di oggetti

È vietato gettare, lanciare e lasciare cadere sassi od altri oggetti che possono colpire le persone e/o le cose (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 6

Disegni e scritte

È vietato imbrattare con disegni e/o scritte, immobili pubblici e/o privati al di fuori di spazi autorizzati.

Fermo restando le norme di legge, l'esecuzione di disegni o scritte su immobili effettuata utilizzando materiali diluibili in acqua è punita con la sanzione amministrativa determinata con apposita ordinanza. Nel caso in cui tali disegni e/o scritte siano realizzati con vernici bombolette spray la sanzione amministrativa è aumentata del triplo. È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per danni al patrimonio pubblico (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 7

Esalazioni moleste

Fatte salve le disposizioni che regolano la materia è vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 8

Fuoco su suolo pubblico

1. Senza preventiva autorizzazione è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici.
2. In occasione delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nella serata antecedente la ricorrenza di San Giuseppe (19 marzo) e della Annunciazione della M.V. (25 Marzo) è consentita l'accensione di fuochi previa autorizzazione degli organi competenti che imporranno specifiche prescrizioni (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art.9

Deposito materiali facilmente infiammabili

1. Per la costituzione di depositi di materiali facilmente infiammabili dovrà farsi riferimento alla specifica normativa.
2. I depositi, di norma, devono essere ubicati al di fuori del seguente perimetro: Via Bastioni Settentrionali, Via Bastioni Occidentali, Via Bastioni Meridionali, Via Bastioni Orientali, Via Roma.
3. La possibilità di concedere deroghe a quanto indicato al comma 2 sarà valutata dagli Uffici competenti.

Art. 10

Alimentazione colombi

1. È vietato somministrare alimenti di qualunque tipo ai colombi (*columba livia* forma domestica). Apposito personale è autorizzato a fornire l'alimento idoneo nelle piazzole all'uopo predisposte (da Euro 25,00 a Euro 150,00).
2. Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia presenza di colonie (da Euro 100,00 a Euro 600,00).
3. In caso di presenza di colonie di colombi, nidificanti o meno, i soggetti indicati al comma 2

devono darne immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune provvedendo nel contempo alla chiusura con griglie o reti degli accessi ai luoghi di sosta o nidificazione (da Euro 200,00 a Euro 800,00)..

Art.11

Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve.

1. Gelo

È vietato innaffiare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia presenza di ghiaccio. Negli altri casi trova applicazione quanto previsto dall'art.17 (da Euro 100,00 a Euro 600,00);

2. Pioggia

In caso di pioggia, qualora si determini stillicidio, le tende sovrastanti suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

3. Ulteriori e specifiche disposizioni sono dettate dal Sindaco.

Art.12

Rigetto di spazzature e materiali, su suolo pubblico

1. Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità di deposito, raccolta di rifiuti.

2. È vietato gettare su suolo pubblico spazzature derivate da pulizie di locali, traslochi e luoghi simili.

Art.13

Spandimento di materiali durante il trasporto

1. Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo tale da evitare qualsiasi spandimento;

2. Se nel caricare o scaricare veicoli o altro mezzo, viene provocata caduta di materiali su suolo pubblico si dovrà provvedere alla loro immediata rimozione a cura di chi li ha trasportati o ricevuti;

Le violazioni di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono punite secondo quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art.14

Lavaggio mostre e vetrine

1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati, dovrà essere effettuato con le opportune cautele atte ad evitare imbrattamento di suolo pubblico e/o molestia ai passanti (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrine. Le acque dovranno essere convogliate nei modi prescritti dalla normativa specifica (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

3. È fatto obbligo all'esecutore ovvero al titolare dell'esercizio di provvedere alla ripulitura immediata del suolo pubblico dalle materie e dai liquidi eventualmente presenti (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art.15

Verniciature

Chiunque esegue verniciatura di mostre, vetrine, cancelli, recinzioni o simili, posti lungo strade o aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, deve apporre segnali atti ad avvertire i passanti (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 16

Polvere

È vietato all'interno delle attività economiche e delle abitazioni, dei cortili e degli anditi, dalle finestre e dalle terrazze effettuare qualsiasi operazione che mandi polvere sul suolo pubblico (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 17

Innaffiamento strade

È vietato innaffiare il suolo pubblico con acque sporche ovvero producendo molestia e disturbo ai passanti (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 18

Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è vietato effettuare opera di volantinaggio mediante deposito di volantini sulle autovetture parcheggiate ed altre analoghe modalità mentre è consentita la consegna brevi manu (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

2. La distribuzione brevi manu non deve essere causa di disturbo alla circolazione veicolare né deve essere fonte di disturbo e/o molestia ai cittadini (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

CAPO III

Immobili ed aree scoperte

Art.19

Edifici disabitati e/o abbandonati

I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura ovvero rete elettrosaldata che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi (da Euro 250,00 a Euro 1500,00).

Art.20

Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art.21

Pulizie dei cortili

I proprietari, gli inquilini, e gli amministratori hanno l'obbligo di tenere sempre sgombri e puliti i cortili delle case da loro possedute, abitate od amministrare (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art.22

Spurgo pozzi neri

Nel territorio comunale posto a mare della S.S. 16, lo spurgo di pozzi neri potrà essere effettuato nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 5.00 alle ore 8.00 e nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 9.00.

Nel restante territorio comunale lo spurgo di pozzi neri potrà essere effettuato nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 5.00 alle ore 10.00 e nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 10.00.(da Euro 35,00 a Euro 210,00).

CAPO IV

Aree Private non soggette ad uso pubblico

Art.23

Aree Private

1.I proprietari, nonché tutti coloro che, abbiano la disponibilità di aree private non soggette ad uso pubblico, per prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di nomadi in transito, il cui insediamento, ancorché provvisorio, costituisca fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono osservare le seguenti disposizioni relative alle aree in oggetto.

2.Territorio a mare della S.S. 16 ADRIATICA dal confine con il Comune di Riccione, lungo la Via Flaminia, innesto Nuova Circonvallazione, innesto Via Popilia fino al confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina:

a) provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale.

La recinzione dovrà essere realizzata, secondo quanto disposto dal regolamento edilizio e comunque ad una altezza non superiore a metri due, con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso ai veicoli (da Euro 100,00 a Euro 600,00);

b) tenere le aree libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, materiali vari, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precarie rimate.

La definizione di rifiuto è quella di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni.

c) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa. Si considera eccessivo sviluppo della vegetazione la presenza di vegetazione avente un'altezza dal piano di campagna superiore a 20 (venti) centimetri (da Euro 100,00 a Euro 600,00);

d) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque (da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Gli obblighi indicati al comma 2 sono applicabili anche alle aree private poste a confine con gli agglomerati urbani, posti all'interno del territorio comunale, ed identificati con apposita Deliberazione della Giunta Comunale come "centri abitati" ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada.

CAPO V Verde Pubblico

Art. 24

Parchi, giardini pubblici ed aiuole

1. Nei parchi, giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico è vietato:

- a) il bivacco (da Euro 100,00 a Euro 600,00);
- b) passare sui margini erbosi dei viali, entrare nelle aiuole, boschetti, recinti (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
- c) cogliere erbe e fiori, manomettere in qualsiasi modo gli alberi, le piante e le siepi, distaccarne o guastarne i rami e le foglie (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
- d) la circolazione di tutti i veicoli sui siti erbosi (da Euro 100,00 a Euro 600,00);
- e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualunque cosa, scuoterli (da Euro 50,00 a Euro 300,00);
- f) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro riparo dei pubblici giardini, boschetti, aree Chiuse, sbocchi a mare recintati, su suolo pubblico (da Euro 100,00 a Euro 600,00);
- g) circolare e/o sostare con veicoli a motore, in caso di recidiva si applica il triplo della sanzione minima (da Euro 100,00 a Euro 600,00);
- h) condurre cavalli od altri animali (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

È consentito condurre cani provvisti di museruola ed al guinzaglio.

2. La circolazione di veicoli e di cavalli, è ammessa esclusivamente per: Forze di Polizia, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi addetti alla manutenzione e pulizia dell'area verde, delle infrastrutture esistenti e dell'arredo urbano.

Art. 24 bis

Amministratori di condominio

1. All'amministratore di condominio, nominato ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, è fatto obbligo di rendere noto, mediante affissione all'interno dello stabile di apposita targa o cartello di dimensione non superiore ad un quarto di metro quadrato, i seguenti elementi conoscitivi:

- a) -cognome e nome, recapito telefonico.

2. Allo stesso amministratore è fatto obbligo di sostituire la targa o il cartello in tutti i casi di modifica degli elementi identificativi di cui al precedente punto a).

Il presente obbligo decorre a far data dal 01.01.2001.

TITOLO III USO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 25

Suolo Pubblico

Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per suolo pubblico i luoghi indicati nell'art.1 del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché gli spazi ed essi sovrastanti o sottostanti.

Art.26

Pareri connessi al rilascio autorizzazioni

Le autorizzazioni relative ad occupazioni di spazi di cui all'articolo precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica, nonché salvaguardia ambientale ed architettonica.

Art. 27

Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili.

1. Chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dal regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nelle singole Autorizzazioni deve:

- a) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta firme gli addetti non devono infastidire le persone con richiami od altro in modo da attirarne l'attenzione od ottenere firme, contributi e/o offerte (da Euro 35,00 a Euro 210,00);
- b) gli addetti devono essere provvisti di cartellino di riconoscimento ove venga indicato il nome dell' Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto e la foto (da Euro 35,00 a Euro 210,00).

Art. 28

Collocamento di monumenti, targhe, lapidi

Per la collocazione di monumenti, targhe, lapidi e simili da parte di privati deve essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco.

Le modalità di presentazione della richiesta e gli allegati sono quelle previste, in quanto compatibili, dal vigente Regolamento per l' Arredo Urbano del Comune di Rimini.

Per le Iscrizioni dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi ex art. 113 del R.D. 18.6.1931 TULPS.

Art. 29

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, (T.U.L.P.S.), l'esercizio di mestieri girovaghi è soggetto ai seguenti limiti e divieti:

1. Limiti.

Il mestiere girovago di saltimbanco, cantante e suonatore di piazza, può essere svolto, nello stesso luogo, per periodi non superiori ai sessanta minuti; le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri. Per luogo si intende la superficie occupata durante la sosta.

Il mestiere girovago di saltimbanco, cantante e suonatore di piazza, non può essere esercitato, nel periodo 1 maggio-30 settembre di ogni anno, nella parte di territorio comunale a mare della linea ferroviaria FF.SS.- Ancona/Rimini e Rimini/Ravenna. (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

2. Divieti.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi, nei seguenti luoghi:

- a) in corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
- b) di fronte a vetrine ed ingressi (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

c) Corso D'Augusto, via Garibaldi (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

3. Deroghe.

In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio Affitti e Concessioni nell'ambito di manifestazioni culturali, di accoglienza turistica, promo-pubblicitarie e analoghe, autorizzate dal Comune.

4. I conduttori d'albergo, muniti di regolare certificato di iscrizione a sensi dell'art. 121 T.U.L.P.S. e di distintivo, rilasciato dal competente ufficio comunale, da portare ben visibile, possono svolgere la loro attività esclusivamente nei piazzali di uscita degli scali ferroviari, aeroportuali, marittimi e degli autobus (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

5. L'esercizio della attività dei c.d. "Madonnari" deve essere previamente autorizzata dall'ufficio comunale competente tenuto conto delle modalità di svolgimento di detta attività.

È vietato lo svolgimento della attività effettuata direttamente su suolo pubblico; l'attività è inoltre vietata in Area Pedonale (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

È consentita l'occupazione di suolo pubblico, previa autorizzazione, con teli, pannelli e simili, appoggiati su suolo pubblico, successivamente disegnati senza danneggiamento al manto stradale.

Art. 30

Mendicità

1. È fatto divieto di mendicare nei seguenti luoghi:

a) In corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

b) Nelle aree di svolgimento di mercati ambulanti (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

c) Di fronte a vetrine ed ingressi (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

d) Piazza Tre Martiri; Corso D'Augusto; Piazza Cavour; Via IV Novembre; Via Garibaldi (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

e) Cimitero (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

f) Ospedale/Casa di Cura (da Euro 25,00 a Euro 150,00);

g) Altri luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

2. In ogni caso l'attività deve essere compiuta in maniera itinerante con soste non superiori a trenta minuti nello stesso luogo (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

3. Le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro almeno 500 metri. Per luogo si intende la superficie occupata durante la sosta (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 31

Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge statale, è vietato l'acquisto ovvero l'assunzione delle sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa statale, condotti su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico passaggio (da Euro 150,00 a Euro 900,00).

Art. 32

Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

1. È vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica (da Euro 500,00 a Euro 3000,00).

2. Il soggetto che esercita l'attività di meretricio su strada pubblica non deve indossare

abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrare nudità (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33

Pubbliche manifestazioni

Durante manifestazioni di qualsiasi genere, è vietato sospingere con moto rotatorio, sul suolo pubblico, cerchioni di ferro, botti od altri simili oggetti che possono produrre rumore (**articolo abrogato dall'art. 11 lett. d) del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 – sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00**).

Art. 34

Esercizi pubblici. Vigilanza sugli avventori

1. Il titolare della gestione di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande ha l'obbligo di controllare che gli avventori presenti nei locali dell'esercizio o su superfici aperte al pubblico attrezzate al tal fine, non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni e il riposo delle persone.
2. L'accertamento reiterato della violazione di cui al comma primo del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la sanzione della decadenza della concessione per l'occupazione suolo pubblico con tavoli e sedie. In tale caso non si può far luogo al rilascio di una nuova concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di dichiarazione di decadenza.
3. L'accertamento reiterato della violazione di cui al comma primo, ivi compreso il caso in cui il disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, comporta l'anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio con prescrizione imposta in licenza ai sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773. In tal caso non si può far luogo all'annullamento o modifica della prescrizione, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di imposizione della stessa.
4. Il mancato rispetto dell'orario imposto ai sensi del precedente comma 3, è punito ai sensi dell'art. 10 e 17-bis, comma 2, del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (**articolo abrogato dall'art. 12 del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 – sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00**).

Art. 34-bis

Esercizi pubblici. Pulizia dei luoghi

1. Fermo restando il divieto di abbandono di rifiuti previsto dall'art. 14, comma primo, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il gestore del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è tenuto a collocare, all'interno dei locali dell'esercizio e negli spazi di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché a tenere pulito, da rifiuti derivanti da consumazioni delle stesse somministrate, il suolo di pertinenza dell'esercizio.
2. Lo stesso gestore è altresì obbligato, entro e non oltre un'ora dalla chiusura dell'esercizio, ad asportare dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti di cui al primo comma, nonché

qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento.

3. Le violazioni al primo e secondo comma del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.500,00 (misura ridotta Euro 500,00).

Art. 34-ter

Divieto di vendita di bevande alcoliche in bottiglie di vetro

1. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 23,00 e fino alla chiusura dell'esercizio è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl.. I suddetti divieti sono inseriti in licenza quali prescrizioni imposte a sensi dell'art. 9 del T.U. Leggi di P.S. , approvato con R.D. 18 giugno 1031, n. 773 e le eventuali violazioni accertate sono punite ai sensi degli artt. 10 e 17-bis, comma del citato T.U. Leggi di P.S. , approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 23,00 alle ore 06,00 è fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro con capienza uguale o inferiore a 66 cl..

3. La violazione al divieto previsto dal precedente comma secondo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 (misura ridotta Euro 1.032,00).

Art.35

Emissioni sonore nei locali pubblici

Con apposita ordinanza sindacale vengono fissati gli orari e le modalità per lo svolgimento di spettacoli con uso di strumenti musicali, amplificatori e simili nei locali pubblici. **(articolo abrogato dall'art. 8 punto 4) del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).**

Art.36

Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunioni

Dalle ore 00.00 alle ore 8.00, e dalle 13.00 alle ore 15.00 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 23.00 alle ore 8.00 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo è vietato nelle case di abitazione, nei luoghi di convivenza (strutture alberghiere, extralberghiere, case di cura, convivenze, ecc.) il canto ed il suono di strumenti musicali, giradischi e simili come pure fare rumori molesti, in modo da recare disturbo alla quiete dei vicini, dei condomini, dei degenti ecc.).

Gli impianti di allarme antifurto installati negli immobili devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti che possono provocare inneschi accidentali tali da provocare allarmi infondati e molestia ai vicini **(articolo abrogato dagli artt. 11 e 13 del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).**

Art.37

Mestieri rumorosi e cantieri edili

Con apposita ordinanza sindacale vengono fissati gli orari e le modalità per l'esercizio di attività e mestieri rumorosi nonché dei cantieri edili e stradali.**(articolo abrogato dagli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).**

Art.38

Suono di campane

Il suono delle campane deve essere limitato in modo da non recare molestia. Salvo speciali consuetudini tale suono è vietato dalle ore 21.00 all'alba.**(articolo abrogato dall'art. 8 lett. f) del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).**

Art. 39

Impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati

Chiunque voglia impiantare macchine che siano tali da produrre notevoli rumori e/o scosse ai fabbricati, deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

A tale scopo deve essere dato avviso scritto al Sindaco almeno trenta giorni prima, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Trascorso il periodo suddetto gli impianti potranno essere attivati con contestuale attivazione e secondo le procedure previste dalle leggi in materia (D.Lgs 15 agosto 1991 n. 277; D.P.C.M. 1 marzo 1991; Legge 26 ottobre 1995, n.447; D.P.C.M. 14 novembre 1997, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure suddette vengono determinate ed hanno valore fino alla completa definizione di una specifica regolamentazione che tenga conto di tutte le tipologie di immissioni sonore nell'ambiente esterno ed interno.**(articolo abrogato dall'art. 14 del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005 - sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).**

Art.40

Pubblicità fonica

Lo svolgimento della pubblicità fonica nel territorio comunale, fissa o mobile è disciplinata dal regolamento per la pubblicità del Comune di Rimini, fatto salvo quanto previsto sulla propaganda elettorale.**(articolo abrogato dall'art. 10 del Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico approvato con Delibera C.C. n. 12 del 27.02.2005- sanzione da Euro 258,00 a Euro 10.329,00).**

Art. 41

Botti e petardi

È vietato:

- 1.L'uso improprio di botti, petardi, fiale puzzolenti, polveri pruriginose, nonché di altri articoli fastidiosi e molesti (da Euro 25,00 a Euro 150,00).
- 2.L'uso improprio di bombolette spray schiumogene e coloranti, nonché di altri articoli fastidiosi e molesti (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

TITOLO V TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 42

Omaggi, offerte ed esposizione di animali vivi

1. È vietato offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi o quale omaggio a scopo pubblicitario. (da Euro 150,00 a Euro 900,00).
2. È vietato esporre nelle vetrine dei negozi, anche per fini commerciali, animali vivi. (da Euro 150,00 a Euro 900,00).

Art. 43

Accompagnamento, conduzione e tenuta degli animali

1. I cani e gli altri animali devono sempre essere accompagnati dai proprietari o da conduttori in grado di custodirli. (da Euro 25,00 a Euro 150,00).
2. È vietato condurre cani in aree, strade pubbliche o aperte al pubblico se non condotti al guinzaglio. (da Euro 25,00 a Euro 150,00).
3. È vietato condurre cani od altri animali al guinzaglio da veicoli. Per i velocipedi si applica la disposizione di cui all'art. 182 nuovo codice della strada. (da Euro 25,00 a Euro 150,00).
4. È vietato lasciare vagare liberamente su suolo pubblico animali di qualsiasi specie. (da Euro 25,00 a Euro 150,00).

Art. 44

Deiezioni animali

1. Salvo quanto già previsto dalle norme vigenti è vietato abbandonare deiezioni animali su suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Le sanzioni e le modalità relative alla raccolta ed al deposito sono disposte con ordinanza sindacale.

Art. 45

Custodia animali

1. È vietato:
 - a) tenere animali all'aperto sprovvisti di un riparo che non abbia una protezione dal contatto immediato con il suolo, coperto su almeno tre lati, e di altezza inferiore a metri 1,50, ove gli animali possano ripararsi in caso di intemperie (da Euro 35,00 a Euro 210,00);
 - b) legare animali ad una catena di lunghezza inferiore a quattro metri ed in ogni caso insufficiente per consentire all'animale di poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo. La catena deve essere apposta in maniera idonea ad evitare che l'animale rimanga impigliato nella stessa (da Euro 35,00 a Euro 210,00).
2. I detentori di cani devono:
 - a) apporre agli accessi una targhetta con la dicitura "Attenti al cane" avente una dimensione minima di metri 0,30 per metri 0,20 (da Euro 25,00 a Euro 150,00);
 - b) provvedere a dotare le recinzioni di apposita rete a maglia fitta in modo tale da rendere

impossibile il contatto con l'area pubblica (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

3. I detentori di animali devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato (da Euro 35,00 a Euro 210,00).

Art. 46

Animali feroci e pericolosi

È vietato far circolare animali feroci e/o pericolosi nel territorio comunale anche se in forma di sfilata. (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

L'introduzione di animali feroci nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti che provvederanno alla verifica delle condizioni degli animali e della loro detenzione. (da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 47

Bestiame, animali da cortile

È vietato nel territorio urbanizzato tenere suini, bovini, ovini ed equini.(da Euro 50,00 a Euro 300,00).

È consentita nel territorio comunale posto a monte della S.S.16, previa autorizzazione del Servizio di Igiene Pubblica – Servizio Veterinario e secondo le normative specifiche in materia, la detenzione di animali di bassa corte (polli, oche, tacchini, conigli e volatili in genere).(da Euro 35,00 a Euro 210,00).

Art. 48

Animali negli esercizi commerciali

È vietato introdurre cani od altri animali nei locali ove si vendano e/o si manipolino alimenti(da Euro 50,00 a Euro 300,00).

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO

Art. 49

Esposizione menù e prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, devono esporre, all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi (articolo abrogato dall'art. 18 comma 3 lett. b) della L.R. 26 luglio 2003 n. 14 - sanzione prevista dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S.)

Art. 50

Commercio e offerte di servizi all'interno di edifici e luoghi pubblici

Senza specifico permesso è vietato introdursi all'interno di uffici e luoghi pubblici per offrire servizi od esercitare forme di commercio (da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 51

Commercio all'ingrosso. Apposizione cartello indicativo

I titolari di esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso per i quali non sono previste deroghe al divieto di esercizio congiunto del commercio al dettaglio devono tenere ai vari ingressi del proprio esercizio una targa ben visibile al pubblico, di dimensioni non inferiori a

0,50 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza con la seguente dicitura: "Negozio all'ingrosso - È vietata la vendita al dettaglio".(da Euro 500,00 a Euro 1500,00).

Art. 52

Bagni negli esercizi pubblici

Tenuto conto della vocazione turistica della città ed in considerazione del notevole afflusso di turisti durante tutto il corso dell'anno i titolari degli esercizi pubblici attivi nel territorio comunale dovranno adoperarsi affinché venga garantita la massima fruibilità dei servizi igienici esistenti.(da Euro 50,00 a Euro 300,00).

Art. 53

Esposizione materiale funerario

Nel territorio comunale è vietata l'esposizione e la mostra nelle vetrine, di materiale funerario di qualunque tipo.(da Euro 25,00 a Euro 150,00).

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 54

Norme transitorie e finali

Fino alla entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana restano in vigore le disposizioni richiamate.

Art. 55

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Podestà del 6 giugno 1932, n. 9787 e successive modificazioni, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.